

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1312

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARRELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA**

*Presentata il 16 febbraio 1984*

**Tutela dei benefici combattentistici già attribuiti con le leggi  
24 maggio 1970, n. 336, e 10 settembre 1971, n. 824**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'INPS, come lo Stato e gli altri enti previdenziali erogatori di pensioni, ha giustamente attribuito, sinora, i « benefici combattentistici » sulle pensioni di invalidità e vecchiaia.

Ma, improvvisamente, l'INPS in base ad una propria delibera consiliare (n. 212

assunta il 28 ottobre 1983), dalla fine di gennaio sta inviando a tutti i propri assistiti, che avevano diritto, una lettera con cui minaccia di togliere i « benefici combattentistici ».

In questa lettera, fra l'altro è detto che « qualora non venga rimossa con ap-

posito provvedimento da parte del Parlamento l'attuale situazione in forza della quale i benefici combattentistici non sono attribuibili sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria » l'Istituto si riserva « di procedere alla ripetizione delle somme corrisposte in attuazione delle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971 ».

Per comprendere la posizione così drasticamente assunta dall'INPS, si deve risalire alla sentenza n. 4247 del 21 settembre 1978 delle Sezioni unite della Cassazione (relatore Carnevale) che così dispose: « Il beneficio dell'aumento di servizio, previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme in favore dei dipendenti dello Stato od enti pubblici ex combattenti ed assimilati, si riferisce esclusivamente al trattamento di quiescenza o di fine rapporto di impiego, anche dopo le integrazioni e modifiche apportate in materia dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824. Pertanto, con riguardo ai dipendenti di consorzi di bonifica, detto beneficio si applica alla pensione a totale carico del consorzio datore di lavoro o, nel caso di cessazione dal servizio senza maturazione del diritto a quella pensione, ovvero di esercizio della facoltà di opzione riconosciuta dall'articolo 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 agosto 1969, all'indennità di anzianità; lo stesso beneficio non è applicabile, invece, ai fini del conseguimento del diritto

alla pensione di anzianità o di vecchiaia, dovuta dall'INPS in base al rapporto di assicurazione generale obbligatoria ».

A stretto rigore, di fronte alla sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, l'INPS avrebbe dovuto prendere una decisione già a suo tempo, ma non lo fece poiché ebbe reiterati affidamenti dal Governo dell'epoca e da quelli succedutisi che, in merito, vi sarebbe stata una rapida soluzione del caso con apposito provvedimento legislativo.

Ma gli anni sono passati, ed il Governo non è andato oltre alle promesse, e l'INPS ha fatto partire le sue lettere, avvertendo che se la questione non sarà risolta entro il 28 aprile 1984, darà corso ai recuperi di quanto corrisposto.

Di fronte ad un « pasticciaccio » del genere, nel quale si vedono coinvolti senza loro colpa i pensionati ex-combattenti per aver fatto affidamento su leggi rivelatesi inaffidabili; di fronte alle più che giustificate reazioni degli ex-combattenti; di fronte alla possibilità che anche i datori di lavoro, i quali hanno già pagato le riserve matematiche, chiedano la restituzione delle somme versate; di fronte allo scalpore sollevato giustamente dalla stampa (si veda sul giornale *Il Tempo* di Roma del 16 febbraio 1984, l'articolo « L'INPS sospenderà le pensioni ai parastatali ex-combattenti »); di fronte all'inerzia del Governo, riteniamo doveroso presentare questa proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

L'estensione disposta dall'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, include l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della stessa legge anche al trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, e delle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale predetta.

L'applicazione di cui al precedente comma opera congiuntamente anche ai fini di eventuali prestazioni pensionistiche previste per legge, regolamento o contratto di lavoro e aventi funzione integrativa o aggiuntiva del trattamento di pensione a carico del regime generale.